



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 1 alla Circolare sulle indennità di maternità e di paternità (CIMatPat)

Valido dal 1° luglio 2021

318.710.01 i CIMatPat

05.21

Premessa al supplemento 1, valido dal 1° luglio 2021

Questo supplemento comprende le modifiche in vigore dal 1° luglio 2021. L'aggiunta 7/21 evidenzia i numeri marginali modificati.

Il supplemento concretizza la modifica della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG) riguardo al prolungamento della durata del versamento dell'indennità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato. La modifica prevede il prolungamento del versamento per la durata effettiva dell'ospedalizzazione, ma al massimo per 56 giorni, qualora il neonato debba rimanere all'ospedale per almeno 14 giorni immediatamente dopo la nascita. Il diritto al prolungamento è riservato alle donne attive al momento del parto che, dopo la fine del congedo di maternità, riprendono un'attività lucrativa. Il versamento dell'indennità di maternità di 98 giorni è prolungato per la durata dell'ospedalizzazione, ma al massimo di 56 giorni, per una durata complessiva di al massimo 154 indennità giornaliere da versare a partire dal momento del parto. Con questa modifica, il diritto all'indennità nasce sempre il giorno del parto e la possibilità di differimento è soppressa.

Inoltre, diversi numeri marginali relativi all'indennità di paternità sono stati precisati. Infine, per il calcolo del reddito determinante dei lavoratori indipendenti, quando essi non conseguono alcun reddito o ne conseguono solo uno ridotto, bisogna riferirsi alle nuove disposizioni introdotte nelle DIPG.

1.1 Esercizio del diritto

- 1003.1
7/21 Se il padre è impiegato a tempo parziale, il numero di giorni di congedo a sua disposizione è calcolato in proporzione al suo grado d'occupazione. A tale scopo deve fornire alla cassa di compensazione le informazioni complementari seguenti:
- il grado d'occupazione
 - il numero di giorni di congedo
 - i giorni di lavoro usuali per settimana
 - i giorni di lavoro equivalenti a un posto a tempo pieno.

7/21 1.2.3 Esercizio da parte del datore di lavoro

- 1007.1
7/21 Se l'avente diritto è disoccupato, la richiesta può essere presentata dalla cassa di disoccupazione competente.

1.3 Giustificativi da allegare alla richiesta

- 1011.1
7/21 Se la madre fa valere il diritto a un prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità, alla richiesta deve essere allegato un attestato medico che indichi che il neonato, nel periodo immediatamente seguente al parto, è restato in ospedale per almeno 14 giorni consecutivi (v. cap. 3.3.2; [art. 24 OIPG](#)).
- 1014
7/21 Il padre inoltra, con la richiesta per l'indennità di paternità, un attestato per ogni datore di lavoro o della cassa di disoccupazione che indichi le settimane o i giorni di congedo di paternità fruiti ([art. 34a cpv. 3 OIPG](#)).
- 1014.1
7/21 La madre che fa valere il diritto a un prolungamento del versamento dell'indennità di maternità in seguito al soggiorno ospedaliero prolungato del neonato deve fornire un'attestazione del datore di lavoro che indichi che al momento del parto aveva già deciso di proseguire la sua attività lucrativa al termine del congedo di maternità (v. cap. 3.3.2).

2.3 Determinazione della cassa di compensazione competente per l'indennità di paternità

1031 7/21 Se al momento della nascita del figlio o durante il congedo di paternità il padre realizza un guadagno intermedio, è competente la cassa di compensazione del datore di lavoro che ha riscosso i contributi per il guadagno in questione. Questo vale anche se l'impresa è stata sciolta in seguito a fallimento. Se più casse di compensazione sono competenti per la riscossione dei contributi, poiché il padre esercita contemporaneamente più attività lucrative, la competenza è disciplinata, per analogia, secondo il N. 1020.

7/21 3.2.2.1 Soppresso

1044 7/21 Soppresso

1045 7/21 Soppresso

1046 7/21 Soppresso

1047 7/21 Soppresso

1048 7/21 Soppresso

3.2.3 Disposizione particolare per i padri

1049.1 7/21 Ha diritto all'indennità di paternità l'uomo che, alla nascita di un bambino, ne diventa il padre legale (in virtù del matrimonio con la madre o del riconoscimento del figlio). Il rapporto di filiazione può essere stabilito anche a posteriori (per via giudiziaria o con il riconoscimento del figlio).

3.3.1 Per le madri

1051.1
7/21 Se immediatamente dopo la nascita il neonato è ospedalizzato ininterrottamente per almeno 14 giorni, il diritto all'indennità è prolungato per una durata equivalente a quella dell'ospedalizzazione, ma al massimo di 56 giorni. Il diritto si estingue alla fine del prolungamento ([art. 16d LIPG](#)).

7/21 3.3.2 Prolungamento della durata del versamento dell'indennità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato

7/21 3.3.2.1 In generale

1054.1
7/21 Se, per motivi medici, il neonato deve restare in ospedale o esservi portato (p. es. se il parto si è svolto in una casa della nascita) immediatamente dopo la nascita, la durata del versamento dell'indennità di maternità è prolungata, se sono soddisfatte cumulativamente le condizioni seguenti ([art. 16c cpv. 3 LIPG](#)):

- il neonato è ospedalizzato ininterrottamente per almeno 14 giorni immediatamente dopo la nascita (v. N. 1054.3),
- la madre fornisce la prova che al momento del parto prevedeva di riprendere un'attività lucrativa alla fine del congedo di maternità (v. N. 1054.5 segg).

1054.2
7/21 La durata del prolungamento del versamento dell'indennità corrisponde al numero di giorni di ospedalizzazione effettiva del neonato, ma al massimo a 56 giorni, e va ad aggiungersi ai 98 giorni d'indennità di base (v. N. 1051). Se la degenza ospedaliera del neonato dura più di 56 giorni, il diritto si estingue in ogni caso alla fine del 154° giorno successivo al parto, anche se l'ospedalizzazione dura più a lungo.

1054.3
7/21 La durata effettiva della degenza ospedaliera deve essere comprovata mediante un attestato medico ([art. 24 OIPG](#), v. cap. 1.3).

1054.4
7/21 In caso di parto plurimo, il prolungamento può essere richiesto anche se soltanto uno dei neonati è ospedalizzato ininterrottamente. Il versamento dell'indennità è prolungato per la durata del soggiorno del neonato portato per ultimo a casa.

7/21 **3.3.2.2 Verifica della condizione dell'attività lucrativa dopo il congedo di maternità**

1054.5
7/21 Il prolungamento del versamento dell'indennità di maternità è riservato alle donne attive al momento del parto e che prevedono di riprendere un'attività lucrativa alla fine del congedo di maternità ([art. 16c cpv. 3 lett. b LIPG](#)). Non conta se la donna riprende l'attività che aveva prima del parto o ne inizia una nuova. Per verificare l'adempimento di questa condizione, bisogna basarsi sulla situazione effettiva della madre al momento del parto.

La madre deve fornire il giustificativo corrispondente al suo statuto (v. cap. 1054.6–1054.13).

Madri salariate

1054.6
7/21 Per le salariate va esaminata l'esistenza, al momento del parto, di un rapporto di lavoro valido alla fine del congedo di maternità. A tal fine, la madre deve fornire un'attestazione del suo datore di lavoro che confermi che il contratto non è stato sciolto. Quest'attestazione è sufficiente per dimostrare che intende continuare a lavorare dopo il congedo di maternità. Non è determinante se la madre, dopo il congedo di maternità, prende vacanza, un congedo non pagato o riduce il grado di occupazione e nemmeno se scioglie il contratto di lavoro dopo il parto.

Se ha previsto di cambiare posto di lavoro, deve fornire un'attestazione del nuovo datore di lavoro che indichi che sarà attiva immediatamente dopo la fine del congedo di maternità.

1054.7
7/21 Se scioglie il contratto di lavoro prima del parto in vista di cessare la sua attività dopo il congedo di maternità o se il suo contratto di lavoro a tempo determinato scade durante il congedo, la donna non può far valere il diritto a un prolungamento della durata del versamento poiché l'ospedalizzazione prolungata del neonato non causa alcuna perdita di guadagno.

Madri con lo statuto d'indipendente

1054.8
7/21 Per principio, va esaminata l'esistenza dello statuto d'indipendente al momento del parto, purché la donna non abbia già annunciato che cesserà la sua attività alla fine del congedo di maternità.

Madri incapaci al lavoro

1054.9
7/21 Una madre incapace al lavoro per motivi di salute (malattia o infortunio) al momento del parto può far valere il diritto a un prolungamento della durata del versamento, se può fornire la prova che riprenderà immediatamente un'attività lucrativa alla fine del congedo di maternità (contratto di lavoro valido, attestazione del datore di lavoro).

Madri disoccupate

1054.10
7/21 La madre disoccupata che al momento del parto non ha esaurito le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione e il cui termine quadro per la riscossione delle prestazioni è ancora aperto il giorno dopo la fine del congedo di maternità può far valere il diritto al versamento dell'indennità di maternità di durata prolungata ([art. 29 cpv. 1bis lett. a OIPG](#)).

1054.11
7/21 La madre disoccupata che al momento del parto ha esaurito le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione può far valere il diritto al versamento dell'indennità di maternità di durata prolungata soltanto se può fornire la prova che riprenderà immediatamente un'attività lucrativa alla fine del congedo di maternità (contratto di lavoro valido). Questo vale a prescindere dal

fatto che il termine quadro per la riscossione delle prestazioni sia ancora aperto dopo la fine del congedo di maternità.

- 1054.12 7/21 La madre disoccupata che al momento del parto non ha esaurito le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione e il cui termine quadro per la riscossione delle prestazioni si è concluso prima della fine del congedo di maternità può far valere il diritto al versamento dell'indennità di maternità di durata prolungata soltanto se può fornire la prova che riprenderà immediatamente un'attività lucrativa alla fine del congedo di maternità (contratto di lavoro valido, attestazione del datore di lavoro).
- 1054.13 7/21 La cassa di compensazione verifica che la madre disoccupata, al momento del parto, non abbia esaurito le indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione e che il termine quadro per la riscossione delle prestazioni sia ancora aperto il giorno dopo la fine del congedo di maternità. A tale scopo, si basa sui conteggi delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione stilati prima del parto, che la madre dovrà allegare alla richiesta (punto 4.3 del modulo di richiesta per l'indennità).
- 1054.14 7/21 La madre che adempie la condizione del periodo di contribuzione minimo per le indennità dell'AD, ma non si è annunciata per riceverle (N. 1108), ha diritto al versamento dell'indennità di maternità di durata prolungata soltanto se può fornire la prova che riprenderà immediatamente un'attività lucrativa alla fine del congedo di maternità (contratto di lavoro valido, attestazione del datore di lavoro).

3.8 Madri e padri disoccupati che percepiscono un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione

1106
7/21 Le persone che al momento della nascita del figlio hanno esaurito il diritto all'indennità giornaliera dell'AD non hanno diritto all'indennità neanche se vige ancora il termine quadro o se percepiscono una prestazione cantonale equivalente all'indennità giornaliera dell'AD.

4.1 Principio

1119
7/21 L'indennità è ridotta nella misura in cui supera il limite massimo di cui all'[art. 16f LIPG](#) o all'[art. 16/ LIPG](#), con riserva della garanzia dei diritti acquisiti in caso di percezione di un'indennità giornaliera dell'AINF, AD, AI, AMal o AM in virtù del diritto delle assicurazioni sociali.

5.1 Lavoratrici e lavoratori salariati

1121
7/21 Per il calcolo dell'indennità delle lavoratrici e dei lavoratori salariati ci si basa sull'ultimo reddito da lavoro ai sensi dell'[articolo 5 LAVS](#) conseguito prima della nascita del figlio, convertito in reddito giornaliero. Per la conversione non si tiene conto di eventuali giorni in cui queste persone, in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione o servizi secondo l'[articolo 1a LIPG](#), all'assistenza a un figlio con gravi problemi di salute secondo l'[art. 16o LIPG](#), oppure per altri motivi che non sono loro imputabili, hanno conseguito un reddito ridotto o non hanno conseguito alcun reddito. I N. 5008–5040 [DIPG](#) sono applicabili per analogia.

5.2 Lavoratrici e lavoratori indipendenti

1124
7/21 Per il calcolo dell'indennità delle lavoratrici e dei lavoratori indipendenti ci si basa sul reddito da lavoro determinante per gli ultimi contributi AVS versati prima della nascita del figlio, convertito in reddito giornaliero. Le disposizioni dei N. 5043.1–5044 [DIPG](#) sono applicabili.

5.4 Persone beneficiarie di indennità giornaliera

1139
7/21 Se il versamento dell'indennità giornaliera è sospeso fino alla nascita del figlio, la garanzia dei diritti acquisiti continua a essere valida fino ad esaurimento delle indennità giornaliera. Si tratta in particolare di persone disoccupate o che seguono provvedimenti d'integrazione dell'Al e che, essendo incapaci al lavoro per oltre 30 giorni, non ricevono più le indennità giornaliera.

7/21 **9. Disposizioni relative all'organizzazione e al contenzioso**

1166
7/21 Le disposizioni dei N. 9004–9012 [DIPG](#) sono applicabili per analogia.

10. Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1167
7/21 La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2021. Di conseguenza, un diritto all'indennità di paternità nasce al più presto il 1° gennaio 2021. Al riguardo, è determinante la data di nascita del figlio.
La Circolare sull'indennità di maternità (CIMat), valida dal 1° luglio 2005 (stato: 1° gennaio 2020) è sostituita dalla presente circolare, ma rimane applicabile per i diritti all'indennità di maternità nati prima del 1° gennaio 2021. Le disposizioni relative al prolungamento della durata del versamento dell'indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato ([art. 16c cpv. 3 LIPG](#), cap. 3.3.2) si applicano anche per i parti avvenuti nei 56 giorni precedenti l'entrata in vigore della presente modifica. Tuttavia, le prestazioni sono concesse al più presto dal 1° luglio 2021 e unicamente per il periodo non trascorso del diritto al prolungamento ai sensi dell'[art. 16c cpv. 3 lett. a LIPG](#).
Quindi se il neonato è ospedalizzato immediatamente dopo il parto e al 1° luglio è ancora all'ospedale, la madre può far valere il diritto al prolungamento se la degenza del figlio è durata almeno due settimane. In tal caso, la durata del prolungamento del versamento dell'indennità corrisponde

al numero di giorni che il neonato ha trascorso in ospedale a partire dal 1° luglio 2021, ma al massimo 56 giorni. Il momento del soggiorno all'ospedale è dunque determinante per il diritto all'indennità.

Esempio

Se il bambino è nato il 25 giugno 2021 e resta all'ospedale fino al 25 luglio 2021, la madre può far valere il diritto poiché la degenza dura più di 14 giorni. Per determinare la durata del prolungamento vengono però presi in considerazione soltanto i giorni a partire dall'entrata in vigore della modifica, ossia dal 1° luglio 2021. La madre avrebbe dunque diritto a 98 giorni di congedo maternità e a un prolungamento di 25 giorni (ospedalizzazione dal 1° al 25 luglio 2021). Il diritto all'indennità nasce il 1° luglio 2021.

Nel caso di un bambino nato il 14 giugno 2021 che resta ospedalizzato fino al 3 luglio 2021, la condizione della durata della degenza è adempiuta, ma la madre può far valere soltanto un prolungamento di tre giorni, dal 1° al 3 luglio 2021.